

Liberi di Scegliere ODV

Associazione di Famiglie con Figli Diversamente Abili



Sede: C.so Libertà n° 72
13100 – Vercelli
e-mail: liberigenitori@alice.it
liberidiscegliereonlus@pec.it
www.liberidiscegliereonlus.it
tel. 3663676801
C.F. 94030200029



Prot. N° 06B/019

Verbale Assemblea n° 2/019

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di marzo alle ore 16,30 presso la sede dell'Associazione in Vercelli, si è tenuta l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione "Liberi di Scegliere onlus" in prima convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Modifiche Statutarie effettuate ai fini dell'adeguamento richiesto dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117
- 3) Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto assume la Presidenza il sig. Greppi Adriano, Presidente del C.D. e funge da segretario la Sig. Ferraris Giuseppe – Segretario/Tesoriere

Sono presenti personalmente o rappresentati per delega 28 Soci di 32 (come si può vedere chiaramente dal documento allegato al verbale), quindi l'assemblea straordinaria è valida poiché è stato superato il tetto dei $\frac{3}{4}$ dei soci

Primo punto: Il presidente spiega all'assemblea i motivi per i quali si è resa necessaria la convocazione di un'assemblea Straordinaria dell'ass.ne.

DELIBERA

L'assemblea approva all'unanimità

Secondo punto: Il presidente legge all'assemblea lo Statuto modificato per l'adeguamento richiesto dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (Il nuovo statuto aggiornato è quello che si allega), soffermandosi ad ogni articolo per eventuali chiarimenti da parte dei soci e commentando i passaggi più articolati.

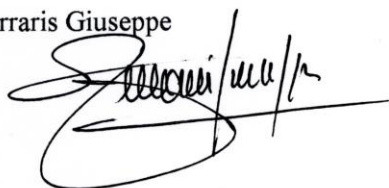
DELIBERA

Dopo una serena discussione l'assemblea straordinaria all'unanimità approva il testo del nuovo statuto e da mandato al Presidente di procedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla normativa vigente, quindi di darne tempestiva comunicazione all'ufficio Regionale competente ed al Centro Territoriale per il Volontariato.

Non ci sono altri argomenti da discutere e l'assemblea viene chiusa alle ore 17,45.

IL SEGRETARIO

Ferraris Giuseppe



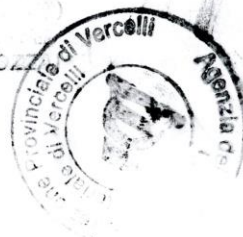
IL PRESIDENTE

Greppi Adriano



12 MAR. 2019
Registrato a Vercelli il
al N.ro 343 serie 3
Esatte €
ESENTE

Dr. Stefano Giuseppe Chiozzari
Vice Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Giuseppe Chiozzari



Cognome	Nome	Pres./Ass./Delega	Nome delegato	Firma
Greppi	Adriano	PRESENTI		<i>Adriano Greppi</i>
Bari	Sabah	DELEGA	ULLIO KARLO	<i>Sabah Bari</i>
Bressan	Daniela	DELEGA	FERRARIS GIUSEPPE	<i>Daniela Bressan</i>
Cornaglia	Antonella	DELEGA	GREPPI ADRIANO	<i>Antonella Cornaglia</i>
Russomando	Gianni	PRESENTI		<i>Gianni Russomando</i>
Asfaw	Belachew	PRESENTI		<i>Belachew Asfaw</i>
Serenio	Pier Giuseppe	DELEGA	BALEANO TIZIANA	<i>Pier Giuseppe Serenio</i>
Di Lauro	Massimo	DELEGA PRESENTI		<i>Massimo Di Lauro</i>
Ferraris	Giuseppe	PRESENTI		<i>Giuseppe Ferraris</i>
Pucella	Laura	PRESENTI		<i>Laura Pucella</i>
Ferorelli	Rosaria	PRESENTI		<i>Rosaria Ferorelli</i>
Cerutti	Silvia	DELEGA	ASFAR BEACHAW	<i>Silvia Cerutti</i>
Polsinelli	Laura	DELEGA	GREPPI ADRIANO	<i>Laura Polsinelli</i>
Donis	Manuela	DELEGA	ULLIO KARLO	<i>Manuela Donis</i>
Salussolia	Valeria	DELEGA	SABATOLI MASSIMO	<i>Valeria Salussolia</i>
Agnolio	Alessandro	DELEGA	SABATOLI MASSIMO	<i>Alessandro Agnolio</i>
Maletta	Anna	DELEGA	BAGGIOTTI ADA	<i>Anna Maletta</i>
Balegno	Tiziana	PRESENTI		<i>Tiziana Balegno</i>
Canella	Pier Angelo	DELEGA	DILAORO MASSIMO	<i>Pier Angelo Canella</i>
Riccio D'Amato	Pasqualina	PRESENTI		<i>Pasqualina Riccio D'Amato</i>
Ullio	Mario	PRESENTI		<i>Mario Ullio</i>
Berardelli	Tiziana	PRESENTI		<i>Tiziana Berardelli</i>
Mounir	Zhor	DELEGA	MILANO ANTONELLO	<i>Zhor Mounir</i>
De Bernardi	Francesca	DELEGA	BALEANO TIZIANA	<i>Francesca De Bernardi</i>
Milano	Antonello	PRESENTI		<i>Antonello Milano</i>
Sabatoli	Massimo	PRESENTI		<i>Massimo Sabatoli</i>
Bagnod	Ada	PRESENTI		<i>Ada Bagnod</i>
Zardini	Elisabetta	DELEGA	FERRARIS GIUSEPPE	<i>Elisabetta Zardini</i>
Giganti	Angela	DELEGA	DILAORO MASSIMO	<i>Angela Giganti</i>
Rolla	Enrico	PRESENTI		<i>Enrico Rolla</i>
Mugetti	Feliciano	DELEGA	MILANO ANTONELLO	<i>Feliciano Mugetti</i>
Molinaro	Delfina	DELEGA	ASFAR BEACHAW	<i>Delfina Molinaro</i>
Totale Votanti	28	Per Delega	17	Contrari
		Favorevoli	28	0
		Astenuti	0	0

**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"LIBERI DI SCEGLIERE - ODV"**



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato **"LIBERI DI SCEGLIERE - ODV"**
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di **VERCELLI**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L' ODV è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di individuare e facilitare la conoscenza tra genitori con figli diversamente abili che condividono la stessa situazione familiare per favorire lo scambio d'informazioni e d'esperienze; fornire aiuto burocratico per l'esercizio dei diritti e sostegno psicologico e formazione per favorire un migliore stile di vita familiare. Sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alla disabilità, favorire l'integrazione sociale e l'inserimento professionale delle persone diversamente abili.
L'associazione si ispira, nelle proprie attività, esclusivamente a fini di solidarietà.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

-INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni.

-EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ai sensi della legge 28 marzo 2003, N° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

-ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITA', ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere, per dare **SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DIVERSAMENTE ABILI:**

- tutelare i diritti civili a favore delle persone diversamente abili, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;
- promuovere l'accessibilità e il conseguente utilizzo di tutte le risorse oggi disponibili, sia sotto il profilo strettamente medico sia sotto il profilo normativo, al fine di permettere ad ognuno di valorizzare al massimo le possibilità di recupero e/o miglioramento;
- sollecitare gli Enti Locali, le strutture pubbliche ed ogni altro organismo deputato, affinché ponga in essere norme ed atti destinati alla cura, salvaguardia e tutela dei soggetti portatori di patologie invalidanti;
- promuovere la conoscenza della normativa vigente, affinché vengano tutelati i bisogni e i diritti dei genitori e dei figli portatori di "diversabilità";
- aiutare tutti quei genitori di persone disabili che, trovandosi a vivere le medesime esperienze già vissute prima di loro dai genitori fondatori dell'associazione, manifestino la necessità di un sostegno nell'affrontare e risolvere i problemi di immediata rilevanza, siano essi di natura medica come pure di natura burocratica, che per inesperienza o non conoscenza dei propri diritti, renderebbero ancor più gravosa la situazione;
- Prestare assistenza a soggetti disabili, non direttamente, ma attraverso istituti multispecialistici attentamente selezionati, con progetti medico-ludico-ricreativi aventi lo scopo di dare sollievo alle famiglie della persona disabile e garantire al disabile stesso, un percorso di vita sempre più dignitoso.

Tali progetti saranno finanziati con singole iniziative di raccolta fondi e con domande specifiche a Fondazioni, Aziende private e semplici cittadini.

- Promuovere incontri tematici con specialisti dei settori medici specifici e percorsi formativi per le famiglie e la cittadinanza.
- condividere, con chiunque ne faccia richiesta, tutte le informazioni e conoscenze assunte e riconducibili, direttamente od indirettamente, alle problematiche dei genitori e dei loro figli;
- sensibilizzare i singoli, le comunità e l'opinione pubblica sui problemi delle persone disabili e delle loro famiglie, favorendo la diffusione di una cultura dell'accettazione ed accoglienza della persona diversamente abile;

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017 e s.m.i..

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017 e s.m.i..

6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.
- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Solo per le ODV costituite da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 D. Lgs. n. 117/17 e s.m.i.)

- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi **30** giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:



- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente.



Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta -anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con **10** giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**



1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, con modalità specificate all'art. 9 comma 3 del presente Statuto, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **5** fino ad un massimo di **7** consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica **2** anni e sono rieleggibili fino a un massimo di **5** mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. - Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del DLGS 117/2017 e s.m.i.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni **due mesi**, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno **4** componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con **8** giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura dal **presidente** e sottoscritti dallo stesso e da chi ha svolto il ruolo di segretario in quella riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Art. 14
Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15
Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

